



CITTA' DI MONOPOLI

U.R.P. - INFORMAGIOVANI

AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

E' stata approvata, con Ordinanza n. 262 del 13 ottobre 2003 del Sindaco, Avv. Paolo Antonio Leoci, la Disciplina transitoria per il rilascio di **autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**. La rideterminazione dei parametri porterà ad un incremento di autorizzazioni del 50% rispetto a quelle esistenti.

Si tratta di un vero e proprio regolamento transitorio, nato dalla concertazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, gli assessori ai Servizi Sociali, alla Polizia Municipale, allo Sport e Turismo che, l' **Assessore alle Attività Produttive, Sig. Antonio Gruccione**, ha promosso in attesa del nuovo piano, in fase di elaborazione.

L' Assessore ha predisposto d' ufficio uno studio di settore, sono stati censiti gli esercizi esistenti, in relazione alla tipologia e alla zona territoriale di appartenenza, così come da schema sintetico:

Autorizzazioni Tipo A RISTORANTI	esistenti n. 132	rilasciabili n. 67
Autorizzazioni Tipo B BAR	esistenti n. 118	rilasciabili n. 60
Autorizzazioni Tipo D - ESERCIZI SENZA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI	esistenti n.0	Rilasciabili n.6
Totale Generale	esistenti n. 250	rilasciabili n. 133
Autorizzazioni Stagionali		rilasciabili n. 60

E' stato definito il procedimento amministrativo, dalla presentazione della domanda al rilascio dell' autorizzazione, con i relativi tempi.

Sono stati elencati, dettagliatamente, tutti i dati ed i documenti che dovranno corredare la domanda.

Dal Palazzo di Città, 16 ottobre 2003

CITTA' DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI
RIPARTIZIONE VI^A
UFFICIO COMMERCIO

Prot.nr. . 23665
Monopoli, 13 ottobre 2003

ORDINANZA NR. 262

OGGETTO:DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. RIDETERMINAZIONE PARAMETRI.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che con l'entrata in vigore della legge 25 agosto 1991 n.287, concernente la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha reso inapplicabile la pianificazione di settore adottata in base alla precedente normativa, aprendo, di fatto, una fase di immobilismo e vuoto amministrativo;
- **VISTO** il D.P.R.13 dicembre 1995, che assegna alle Regioni l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale nr.830 del 7 marzo 1997 con la quale si rappresenta alle Amministrazioni Comunali, che, allo stato e fino all'entrata in vigore del Regolamento della legge nr.287/91, l'Autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art.3 della legge n.287/91 è rilasciata dai Sindaci, così come prescrive la legge nr.25 del 05/01/1996 art.2 "differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia", previa fissazione da parte degli stessi di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto del reddito della popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico;
- **VERIFICATO** che il suddetto Regolamento di attuazione non è stato a tutt'oggi pubblicato;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Monopoli (BA) in data 19 febbraio 1993 e in data 3 agosto 2001, aveva già provveduto a fissare i criteri provvisori per determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili per pubblici esercizi, delle quali, attualmente, risulta esaurita la disponibilità;

- **RITENUTO** opportuno aumentare il "parametro numerico" delle diverse tipologie di pubblico esercizio, determinando quale ottimale situazione quella rilevata nell'unita relazione all'uopo predisposta dall'ufficio;
- **PRESO ATTO** che con note del 21 e 25 agosto è stato formulato invito da parte del Vice Sindaco - Assessore alle Attività Produttive, alle Associazioni di Categoria, alle Associazioni dei Consumatori e alle Organizzazioni Sindacali, nonché agli assessori ai Servizi Sociali, Attività Produttive e Polizia Municipale, Sport –Turismo e Spettacolo per l'esame della proposta dell'ufficio;
- **CONSIDERATO** che in seguito all'analisi effettuata e all'elaborazione del parametro numerico e alle risultanze dell'incontro del 9 settembre 2003 è emersa l'esigenza di prevedere ulteriori autorizzazioni per pubblici esercizi nella misura del 50% dell'esistente, per ciascuna zona e per ciascuna tipologia, col divieto assoluto di trasferimento del parametro ad altra zona, valevole anche per gli esercizi esistenti;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che si è ritenuto d'individuare nr.1 esercizio a zona per esercizi di somministrazione tipo "D" e di fissare un parametro autonomo per gli esercizi stagionali nella misura di n.60 autorizzazioni rilasciabili al di fuori del parametro numerico su citato, nelle zone di maggior afflusso turistico;
- **RITENUTO**, pertanto, di dare applicazione all'art.2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 e, dover provvedere alla riparametrazione della rete dei pubblici esercizi di questo Comune al fine di adeguare la stessa rispetto alle modificazioni delle abitudini e dei consumi, alla determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli stessi, non che ai procedimenti relativi ad apertura, ampliamento e trasferimento dei pubblici esercizi nel territorio comunale;
- **VISTA** la legge n.287/91;
- **VISTA** la legge n.25 del 05/01/1991
- **VISTO** il Decreto Legislativo nr.267 del 18/08/2000

DISPONE

L'approvazione della disciplina dei Pubblici Esercizi costituita: dal provvedimento transitorio per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge 05/01/1996 n.25 e del dimensionamento della rete, come di seguito riportato

- ➤ Le domande per il rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo "A" – "B" e "D" della legge 287/91 devono contenere:

- a) le generalità complete del richiedente comprensive del codice fiscale, in caso di società, oltre alla generalità complete del legale rappresentante, vanno riportati tutti i dati della società, e la partita IVA. Per le società è possibile omettere tali dati allegando una copia della visura camerale del Registro Imprese;
- b) Ubicazione precisa (via/piazza, numero civico) dell'insediamento;
- c) Indicazione della tipologia richiesta con riferimento all'art.5 della legge 287/91, (tipo "A" ristorante - tipo "B" bar - tipo "D");

- d) Numero e data d'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande del richiedente e la sede della Camera di Commercio nella quale lo stesso è iscritto. In caso di società, quanto sopra, è riferito al delegato della stessa, così come previsto dall'art.2 della legge 287/91. Tale indicazione può essere sostituita allegando una copia della visura camerale R.E.C.;
- e) In caso di società, quando il possesso del requisito per la somministrazione (iscrizione al REC) è posseduta da persona diversa dal legale rappresentante della società (delegato), devono essere indicati i dati anagrafici, compreso il codice fiscale di quest'ultimo;
- f) Planimetria del locale Vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, o l'indicazione che la stessa è stata presentata all'U.T.C. per il visto;
- g) Copia del titolo di possesso dei locali ove s'intende svolgere l'attività;
- h) Copia Autorizzazione Sanitaria.

In caso di domande incomplete dei dati contenuti ai punti a -b -c- e -f -g, queste potranno essere completate o integrate, anche per richiesta dell'Ufficio. Le domande carenti di dati di cui al punto (d), perché non in possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, saranno archiviate, previo avviso all'interessato.

Le autorizzazioni disponibili saranno rilasciate, fino ad esaurimento delle stesse, ai richiedenti che presenteranno domande redatte con gli elementi di cui al precedente punto e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso le domande siano superiori alle autorizzazioni disponibili, per il rilascio delle stesse sarà presa in considerazione la data del timbro d'arrivo al Comune, nel caso in cui coinciderà si procederà a sorteggio in data stabilita dall'ufficio e comunicato agli interessati, redigendo apposito e dettagliato verbale da conservare agli atti.

A seguito di ricezione della domanda, l'Ufficio darà comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento istruttorio. Procederà alla richiesta di verifica della Sorvegliabilità dei locali, da parte del Comando di Polizia Municipale, accerterà i requisiti personali dei richiedenti. Ad acquisizione di quanto sopra procederà al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato.

Infine, se alla richiesta d'autorizzazione, non segue il completamento della medesima, per opera del richiedente, trascorsi 180 giorni dal timbro di arrivo al comune, la stessa sarà archiviata, previa comunicazione all'interessato. Ove lo stesso dimostri che il ritardo non è imputabile allo stesso ma a P.A. i 180 giorni ridecorrono dalla data di annotazione sulla richiesta della volontà di ottenere il titolo autorizzatorio.

Il titolare, come disposto dall'art.4 della legge 287/91, deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, in caso contrario la stessa verrà revocata.

Se, alla scadenza del predetto termine, all'interno dell'esercizio siano in corso lavori edili può essere concessa una proroga di inizio attività non superiore a 180 giorni, previa richiesta con allegato copia della concessione edilizia o copia denuncia d'inizio attività. Ai sensi del medesimo art.4 il titolare di un esercizio può sospendere l'attività per un periodo non superiori a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune.

In caso di adeguamenti o ristrutturazioni del locale che comportano tempi più lunghi, può essere autorizzata una sospensione superiore a quella stabilita. In quest'ultimo caso il titolare deve presentare una richiesta all'Ufficio Commercio del Comune completa della documentazione prevista al precedente comma.

- ➤ Tabelle riassuntive della consistenza della rete a regime per ciascuna zona e per ciascuna tipologia di pubblici esercizi di cui alla legge nr.287/1991, col divieto assoluto di trasferimento del parametro ad altra zona, valevole anche per gli esercizi pubblici esistenti:

ZONA	RISTORANTI Tipo A – ESISTENTI	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI	N. AUT. MAX. PREVISTO
A1	22	11	33
B2	11	6	17
C3	14	7	21
D4	22	11	33
E5	6	3	9
ATIPICA	57	29	86
TOTALE	132	67	199

ZONA	BAR Tipo B –ESEISTENTI	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI	N. AUT. MAX. PREVISTO
A1	14	7	21
B2	9	5	14
C3	24	12	36
D4	18	9	27
E5	15	8	23
ATIPICA	38	19	57
TOTALE	118	60	178

ZONA	Tipo D ESISTENTI	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI	N. AUT. MAX. PREVISTO
A1	0	1	1
B2	0	1	1
C3	0	1	1
D4	0	1	1
E5	0	1	1
ATIPICA	0	1	1
TOTALE	0	6	6

- ➤ Di fissare un parametro autonomo per gli esercizi stagionali nella misura di nr.60 autorizzazioni rilasciabili al di fuori del parametro numerico su citato, nelle zone di maggior afflusso turistico. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni stagionali sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali;
- ➤ I limiti numerici fissati nel presente atto resteranno validi, salvo successive modificazioni fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge n.287/91.
- ➤ Che la presente ordinanza sia inviata:
 - • Alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale;
 - • Alle Associazione di categoria;
 - • Alle OO.SS.

VISTO: IL DI RIGENTE VI^
RIPARTIZIONE
(Dott. Maria Centrone)

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
(Antonio Guccione)

IL SINDACO
(Avv. Paolo Antonio Leoci)